

# ART bonus

ANNA MARIA BUZZI

## ARTBONUS

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo

Decreto Legge n.83 31/05/2014,  
convertito in Legge 29/07/2014 n.106

PREFAZIONE  
DARIO FRANCESCHINI



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  
E DEL TURISMO

# ARTBONUS

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio  
culturale lo sviluppo della cultura e il rilancio  
del turismo

Decreto Legge n.83 31/05/2014,  
convertito in Legge 29/07/2014 n.106



*Anna Maria Buzzi* Direttore generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Esperta della normativa in materia di defiscalizzazione per investimenti culturali, ha all'attivo alcune pubblicazioni delle quali la più recente è la Guida Obiettivo Cultura del gennaio 2014.






## LE AGEVOLAZIONI FISCALI RISERVATE A CHI INVESTE NELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Con il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in L. 29 luglio 2014, n. 106, il governo ha disposto, su proposta del Ministro Dario Franceschini, misure importanti a sostegno del mecenatismo, favorendo l'investimento privato in cultura (cosiddetto "Art Bonus"), allineando così la legislazione del nostro Paese a quella delle nazioni più avanzate verso modelli di collaborazione pubblico-privato.

L'art.1 del decreto legge introduce un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate negli anni 2014, 2015 e 2016 per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici (anche qualora le erogazioni siano destinate a soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi), per il



sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, nella misura del 65 per cento per gli anni 2014 e 2015 e del 50 per cento per l'anno 2016.

Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali (anche non residenti nel territorio dello Stato) nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, mentre ai soggetti titolari di reddito d'impresa (anche stabili organizzazioni di imprese non residenti) nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. Per questi ultimi, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito di



imposta è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, come ha tempestivamente chiarito anche l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, è sospesa l'applicazione delle norme contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi all'art. 15, comma 1, lettere h) e i) per le persone fisiche e gli enti non commerciali, ossia la detrazione dall'IRPEF del 19 per cento dell'erogazione liberale in denaro effettuata per interventi conservativi su beni culturali pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, nonché per il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Per quanto riguarda le imprese, per gli

anni 2014, 2015 e 2016 è sospesa l'applicazione delle norme contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi all'art. 100, comma 2, lettere f) e g), ossia, la deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi conservativi su beni culturali pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, nonché per il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

La disciplina del TUIR resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall'art. 1 del D.L. n. 83/2014, come ad esempio l'erogazione per l'acquisto di beni culturali e le erogazioni liberali effettuate in favore delle fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono e promuovono attività di studio, ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico. Per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro, queste sono ammesse solo se realizzate avvalendosi di sistemi di pagamento tracciabili (banca, ufficio postale, carte di debito o di credito o prepagate, as-





segni bancari e circolari) (cfr. circolare n. 24/E Agenzia delle Entrate). La norma prevede altresì che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunichino mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammon-

tare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, nonché, nel segno della trasparenza, provvedano a dare pubblica comunicazione di tale ammontare e dell'utilizzo delle risorse ricevute, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali e in un apposito portale, gestito dal Ministero, fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003). L'Art Bonus prevede, inoltre, che il Mibact individui, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico (crowdfunding), anche attraverso un apposito portale gestito dal Mibact.

## TAX CREDIT CINEMA ED AUDIOVISIVO: LE AGEVOLAZIONI **2**

Al fine di attrarre investimenti esteri in Italia nel settore della produzione cinematografica, il limite massimo del credito di imposta per le imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione che realizzino in Italia, utilizzando mano d'opera italiana, film o parti di film su commissione di produzioni estere è innalzato da 5 a 10 milioni di euro. Lo stanziamento per le agevolazioni fiscali al cinema e agli audiovisivi passa ora con la nuova norma,



a decorrere dal 2015, a 115 milioni di euro. Il 10 giugno 2014 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha firmato il decreto che estende all'intero settore audiovisivo i benefici fiscali finora riservati al comparto cinematografico. Il decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, diventerà operativo dopo l'autorizzazione della Commissione Europea.

Le produzioni audiovisive realizzate da produttori indipendenti e destinate alle emittenti televisive e al web, potranno beneficiare di un credito di imposta del 15 per cento del costo di produzione. Il beneficio si estende alle produzioni audiovisive internazionali che verranno a girare nel territorio nazionale, agevolando così gli investimenti esteri nel nostro Paese. Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, è riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta alle imprese di esercizio cinematografico che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione Europea, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti (fino ad un massimo di 100.000 euro) per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti al 1° gennaio 1980. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

È utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione



dell'Agenzia delle entrate, ovvero è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi che, a loro volta, possono utilizzarlo solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi.



## TAX CREDIT PER IL SISTEMA TURISTICO: LE AGEVOLAZIONI

# 3

La legge detta importanti disposizioni anche in tema di rilancio del turismo. Al fine di rendere competitivo il sistema turistico italiano, che perde posizioni rispetto ad altri Paesi in termini di visitatori, viene favorita la digitalizzazione del settore riconoscendo un credito d'imposta, per gli anni 2015, 2016 e 2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti e per le seguenti spese:

- impianti wi-fi;
- siti web e portali web;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di




ospitalità per persone con disabilità;


- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.

Sono esclusi dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima complessiva di 12.500 euro nei periodi di imposta sopraindicati e ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso



esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Il limite massimo di copertura degli oneri previsto dal Governo derivante dalla concessione dei crediti d'imposta è pari a 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Le tipologie di spese, le procedure per l'ammissione al beneficio, la soglia massima di spesa per singola voce e le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta sono definite con decreto del Mibact, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico.



## TAX CREDIT PER FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE E L'ACCESSIBILITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE

# 4

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute (fino ad un massimo di 200.000 euro) per interventi di ristrutturazione edilizia (incluso l'acquisto di mobili e componenti di arredo) e di eliminazione delle barriere architettoniche.

Tale credito è riconosciuto però unicamente alle imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012 e per il periodo 2014, 2015 e 2016 e ripartito su tre quote annuali di pari importo (per le spese effettuate nel 2014 la prima quota è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015). È inoltre utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Le tipologie di strutture alberghiere e di interventi ammessi, le procedure per l'ammissione al beneficio, le soglie massime di spesa e le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta sono stabiliti con decreto Mibact, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero per lo Sviluppo Economico ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo